



Delibera n. **172/2015** del Consiglio di Amministrazione del **26/06/2015**

pag. 1/3

OGGETTO: Dott. Alessandro BERETTA - proroga fino al 31 dicembre 2016 del rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Centro Linguistico d'Ateneo (C.L.A.).

N. o.d.g.: 04/08	Rep. n. 172/2015	Prot. n. 20581	UOR: Ufficio programmazione e sviluppo organizzativo
------------------	------------------	----------------	--

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Massimo BERLONI				X
Vittorio LIVI				X
Tiziana PRIMORI				X
Massimo BALDACCI				X
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Tonino PENCARELLI	X			
Stefano PAPA	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Giuseppe DE LORENZO	X			
Chiara SISTI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con decreto Rettorale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.89 del 16 aprile 2012;
- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- visto, in particolare, l'art. 36, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001, il quale demanda la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato ai contratti collettivi in materia, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368;
- visto, inoltre, l'art. 36, comma 5 *ter*, del medesimo D.Lgs. n. 165/2001, che stabilisce che *“Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato”*;
- visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368;
- visto, in particolare, l'art. 4, comma 1 del citato D.Lgs. n. 368 del 2001, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 16 maggio 2014, n. 78, che dispone che *“Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni”*;



Delibera n. 172/2015 del Consiglio di Amministrazione del 26/06/2015

pag. 2/3

- visto, inoltre, l'art. 5, comma 4 bis del medesimo D.Lgs. n. 368/2001, che prevede la possibilità, tramite la conclusione di accordi collettivi *"stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"*, di derogare ai vincoli espressi dal citato art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 368/2001 e, in particolare, a quelli relativi alla durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- visto il Protocollo d'Intesa sul lavoro pubblico, sottoscritto in data 11 maggio 2012 tra il Ministro e le Organizzazioni Sindacali, con il quale le Parti, al fine di attivare interventi a favore del "Personale Precario in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni" convengono, tra l'altro, sulla possibilità di "avvalersi, nel quadro della normativa vigente, di norme ed accordi per la proroga o il rinnovo dei contratti esistenti, nell'ambito delle risorse disponibili";
- vista la Legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, che ha inteso porre in essere azioni positive per il contrasto al fenomeno del precariato del lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni;
- vista la Circolare n. 5 del 21 novembre 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che fornisce indirizzi volti al superamento del fenomeno del precariato e precisa, con particolare riferimento alla disciplina delle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato, che *"si considerano applicabili le disposizioni previste dall'art. 5 comma 4 bis del D.Lgs. 368/2001 in merito alla stipula di contratti collettivi a livello nazionale"*;
- visto l'«Accordo in materia di proroga di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del Personale Tecnico-Amministrativo, a norma dell'art. 5 comma 4 bis del D.Lgs. 368/2001» sottoscritto in data 10 luglio 2014 tra la Delegazione di Parte Pubblica, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e i componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria, in seguito all'autorizzazione rilasciata con Decreto Rettorale d'Urgenza n. 27 del 10 luglio 2014;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 143 del 29 luglio 2014 di ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 27 del 10 luglio 2014;
- preso atto che il contratto di lavoro a tempo determinato, di Cat. C – Posizione Economica C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, stipulato con il Dott. Alessandro BERETTA, in servizio presso il Centro Linguistico d'Ateneo (C.L.A.), cesserà a far data dal 3 dicembre 2015 (ultimo giorno lavorativo 2 dicembre 2015);
- vista la nota prot. n. 10792 del 14 aprile 2015, della Responsabile del Centro Linguistico d'Ateneo (C.L.A.), Prof.ssa Roberta Mullini, relativa alla richiesta di proroga del contratto di lavoro a tempo determinato del Dott. Alessandro BERETTA;
- preso atto che la nota sopra citata riporta la seguente motivazione a supporto della richiesta di proroga:
"Permanenza dello stato di necessità della struttura sia per coprire adeguatamente la turnazione del personale tecnico, sia per proseguire nella progettazione ed assegnazione dei compiti e delle attività";
- vista la delibera n. 240 del 21 novembre 2014 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Programmazione del fabbisogno di personale tecnico amministrativo a tempo determinato per l'anno 2015;
- accertato che il Dott. Alessandro BERETTA è in possesso dei requisiti previsti dall'Accordo sopra menzionato;
- valutata meritevole di accoglimento la richiesta sopra richiamata;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 257 del 19 dicembre 2014 di approvazione Budget 2015 e triennale 2015/2017;
- accertata la copertura finanziaria;
- su proposta del Direttore Generale;

delibera



Delibera n. 172/2015 del Consiglio di Amministrazione del 26/06/2015

pag. 3/3

1. di autorizzare la proroga, fino al 31 dicembre 2016, del rapporto di lavoro a tempo determinato in essere con il Dott. Alessandro BERETTA, Cat. C – Posizione Economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in servizio presso il Centro Linguistico d'Ateneo (C.L.A.).
 2. Di dare atto che la spesa per quanto previsto al punto precedente trova copertura nel bilancio di previsione, a valere sui fondi non a carico del Fondo di finanziamento ordinario per l'esercizio in corso nei capitoli di rispettiva competenza. Per l'anno successivo si provvederà in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
-